



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21597**, sul ricorso depositato il 14 marzo 2025 da **A. F.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Giuseppe Giglia, del Foro di Genova, sito in Genova Piazza della Vittoria n. 12/28, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Fuochi e Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi all'odierna udienza gli Avv. Giglia e Fuochi;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c.

	(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi	
	dell'art. 111 Cost.	
	2. Il Sig. A. nel proprio ricorso, regolarmente	
	notificato alla parte convenuta, espone di essere titolare della	
	pensione cat. VOCTPS n. (Omissis) (iscrizione numero (Omissis)), a decorrere dal 1° ottobre 2016.	
	Con nota del 30 maggio 2024, l'Istituto erogatore della	
	pensione informava che, a seguito di un errore incorso in sede	
	di liquidazione del trattamento pensionistico, era stato erogato	
	un importo non dovuto ammontante a complessivi € 2.332,32	
	netti , di cui disponeva il recupero mediante ritenuta rateizzata	
	sulle successive sei mensilità a far data dal mese di agosto del	
	medesimo anno.	
	Veniva tempestivamente inoltrato un ricorso amministrativo in autotutela avverso la nota provvedimento di cui sopra, conclusosi negativamente.	
	Il Sig. A., in pendenza di giudizio, ha ritenuto correttamente di pagare quanto nel frattempo richiestogli.	
	Successivamente, il ricorrente inoltrava in data 07.08.2024 istanza di riesame in autotutela all'INPS al fine di revocare il recupero dell'indebito pensionistico; tale istanza, tuttavia, rimaneva priva di riscontro costringendo di fatto il Sig. A. ad adire questa Sezione giurisdizionale.	
	2.1 Nell'odierno giudizio si chiede, quindi, che	
	venga accertata e dichiarata l'irripetibilità del credito già riscosso	
	2	

di € 2.332,32 con la restituzione al ricorrente della relativa somma anticipata all'Istituto previdenziale, oltre alla corrispondenza degli interessi legali e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

3. Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale rileva che nelle varie comunicazioni inviate all'interessato era sempre stato specificato che si trattava di una liquidazione provvisoria **«IN CONSIDERAZIONE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI ALL'ISTITUTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 707 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190»** (e cioè la verifica che l'armonizzazione del sistema pensionistico, nel caso concreto, non comportasse, paradossalmente, un aumento della prestazione pensionistica).

Viene contestata, inoltre, l'applicabilità delle disposizioni di legge richiamate dal ricorrente al diritto pensionistico pubblico.

4. In sede di discussione orale, l'INPS ha rilevato che in realtà il ritardo intercorso nella liquidazione della pensione definitiva non è di otto anni ma di cinque anni e cioè dal 2019 in cui è intervenuta una “modificazione” del rapporto previdenziale (da pensione diretta ordinaria a pensione privilegiata) che ha dato luogo ad un procedimento particolarmente complesso giustificante il superamento del termine biennale per la conclusione del medesimo; ha sollevato, inoltre, perplessità sull'insorgenza di un legittimo affidamento in quanto un

pensionato in buona fede, non ricevendo il provvedimento di liquidazione definitiva, ben avrebbe potuto – e dovuto – rivolgersi ad un Ufficio di Patronato che sarebbe stato in grado di analizzare la situazione e di indirizzarlo correttamente.

La difesa del ricorrente ha replicato che proprio la riconosciuta complessità della questione costituisce fattore fondativo e determinante dell'affidamento insorto. Anche la sola durata di cinque anni invece di otto, unita alla circostanza che nei successivi provvedimenti non si era più fatto riferimento a possibili conguagli negativi concorre al medesimo, tanto più che l'interessato non ha minimamente contribuito alla situazione cristallizzatasi nel tempo.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che ora si espongono.

2. L'art. 206 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce che «nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso

dell'interessato».

Gli artt. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88/13 L. 30 dicembre 1991, n. 412 (c.d. Legge Finanziaria 1992), sono applicabili solo alle pensioni private e non a quelle pubbliche, come correttamente eccepito dall'INPS, senza che la distinzione comporti un'irragionevole disparità di trattamento (in questi termini, Corte cost. 28 aprile 2006, n. 178).

L'INPS ha sostanzialmente eccepito che:

a) il trattamento di pensione era stato inizialmente e chiaramente liquidato in via provvisoria, come precisato nelle note in calce al provvedimento, in considerazione dei necessari tempi tecnici per l'effettuazione del “doppio calcolo” della pensione per effetto dell'applicazione dell'art. 1707, L. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015);

b) il ritardo nella liquidazione definitiva non è di otto anni, come affermato dal ricorrente, ma di cinque anni in quanto il procedimento di ricalcolo è intercorso dopo la trasformazione della pensione ordinaria inizialmente liquidata, ancorché provvisoriamente, in pensione privilegiata;

c) il meccanismo di totalizzazione dei contributi versati presso Stati esteri è particolarmente complesso, tale da giustificare il superamento del termine biennale;

d) ben avrebbe potuto – e dovuto – il Sig. A., una volta resosi conto dell'oggettivo ritardo determinatosi nella liquidazione, rivolgersi ad un Istituto di Patronato il quale, dopo

	avere esaminato la relativa documentazione, avrebbe sa-	
	puto indirizzarlo in senso corretto.	
	3. Appare utile, sul punto, fare alcune conside-	
	razioni sul complessivo quadro giurisprudenziale sviluppatosi in	
	questo ambito, nel corso degli anni.	
	3.1 Come hanno avuto modo di specificare le Se-	
	zioni Riunite della Corte dei conti nelle due note sentenze 2 luglio	
	2012, n. 2 e 12 ottobre 2017, n. 33, l'Istituto previdenziale, in	
	caso di errori nella quantificazione dell'assegno pensionistico,	
	non può limitarsi ad agire per il recupero dell'indebito sulla base	
	del solo elemento oggettivo prescindendo da qualsiasi valuta-	
	zione sull'affidamento del pensionato costringendo così quest'ul-	
	timo ad agire in sede giurisdizionale per vedere riconosciuto il	
	proprio diritto, ma deve altresì valutare la sussistenza o meno	
	dell'affidamento del pensionato, sulla base dei parametri indicati	
	nell'evoluzione giurisprudenziale (decorso del tempo, rilevabilità	
	dell'errore, importo del trattamento e ragioni della relativa modi-	
	fica): ove sia ravvisabile un affidamento del pensionato, l'Ammi-	
	nistrazione è tenuta a darne atto e a non recuperare l'indebito.	
	Corollario di quanto fin qui esposto è che il pensionato,	
	in presenza di legittimo affidamento, ha diritto fin dall'origine,	
	quindi già in sede amministrativa, di opporre l'irripetibilità	
	all'amministrazione stessa quando essa gli intimi la restituzione	
	di un indebito pensionistico in realtà non recuperabile ovvero,	
	allo stesso fine, vada ad operare unilateralmente una trattenuta	
	6	

sulla sua pensione.

Il diritto del pensionato a far proprie le somme in questione non necessita dunque, in quanto tale, di alcuna intermediazione giudiziale, ben potendo - e dovendo - essere riconosciuto dall'Ente di previdenza già nella sede amministrativa.

Da ciò ne discende che, in presenza di controversia che si concluda in senso favorevole al pensionato, la somma da restituirsi dovrà necessariamente essere maggiorata degli interessi legali, a titolo compensativo, fin dalla data di versamento dei singoli ratei.

4. Il caso oggi all'esame riguarda un maggior importo non dovuto riscontrato dall'INPS dopo cinque anni dalla concessione della pensione al beneficiario pari all'attribuzione della somma mensile lorda di **€ 33,39** su un importo mensile complessivo di **€ 2.464,02** e **netta** (quindi maggiormente percepibile dall'interessato, peraltro per nulla esperto della legislazione pensionistica) di **€ 24,82** su un importo mensile complessivo di **€ 1.865,00**, con importi nel frattempo maggiorati da **tre** provvedimenti di aumento della pensione (emessi, rispettivamente, il 10 agosto 2018, il 24 gennaio 2020 e il 21 gennaio 2022) senza che in sede di ricorso amministrativo regolarmente proposto siano state minimamente considerate le circostanze di fatto sopra esposte.

Ebbene, si tratta di importi minimi relativamente ai quali può ragionevolmente escludersi che l'interessato potesse

dubitare della reale spettanza del trattamento pensionistico percepito per cinque anni e, conseguentemente, assumere una condotta proattiva in grado di innescare una differente dinamica; ciò tanto più di fronte all'oggettiva complessità dei calcoli come riconosciuto dalla stessa parte pubblica.

Né si può pensare che l'apposizione di una clausola di stile apposta su tutti i provvedimenti pensionistici possa paralizzare l'insorgenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela, consentendo all'INPS di protrarre, oltre ogni termine, l'emanazione del provvedimento definitivo; ciò tanto più che **solo nel primo provvedimento di liquidazione provvisoria** del 20 settembre 2016 era stata indicata la possibilità di recupero degli acconti corrisposti, indicazione non più ripetuta nei successivi provvedimenti ove si ventila solo un possibile ulteriore aumento (*«il settore pagamento e gestione pensioni in indirizzo, provvederà al ricalcolo dell'importo indicato nell'atto allegato aggiornandolo con tutte le variazioni conseguenti **all'applicazione della perequazione automatica** dalla data di decorrenza della pensione ad oggi. I nuovi importi, **così rivalutati**, verranno posti a raffronto con quanto già corrisposto, e potranno determinare un conguaglio **a suo favore** che si provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile con il computo degli interessi. La pensione suddetta sarà aggiornata periodicamente in base alla normativa vigente in materia di perequazione dei trattamenti di quiescenza»*).

Infine, ma non ultimo, è contrario al principio di buona

	fede, introdotto anche nei rapporti pubblicistici dall'art. 12 ₁ D.L.	
	16 luglio 2020, n. 76, costringere il pensionato a ricorrere a sog-	
	getti esterni per essere aggiornati sulla propria situazione pen-	
	sionistica a causa dell'inerzia – ancorché giustificata per l'ogget-	
	tiva complessità dell'Amministrazione competente.	
	5. In definitiva, in un simile scenario, l'astratta perce-	
	pibilità dell'anomala quantificazione del rateo della pensione	
	provvisoria, affermata dall'INPS ma difficilmente accertabile in	
	concreto, perde di rilievo a fronte di circostanze evocative di una	
	condizione di affidamento, bisognevole di rafforzata tutela.	
	Deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che le somme	
	erogate a titolo di trattamento provvisorio eccedenti quanto real-	
	mente dovuto non siano ripetibili.	
	5. L'oscillazione di orientamenti giurisprudenziali dif-	
	formi in tema di pensioni provvisorie determinate con provvedi-	
	menti che originariamente prevedono possibilità di conguagli ne-	
	gativi, presenti anche all'interno di questa Sezione giurisdizio-	
	nale, giustificano e legittimano la compensazione delle spese	
	processuali tra le parti.	
	P. Q. M	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,	
	A C C E R T A	
	il diritto di A. F. alla restituzione della somma di € 2.333,32	
	9	

netti, maggiorate dei soli interessi legali a decorrere, separatamente, dal pagamento del singolo rateo.

C O N D A N N A

l'INPS a provvedere, al pagamento della somma sopra accertata e quantificata.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 26 settembre 2025

per Il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

(Dott. Luca Ughetti)